

Sospensione mutui in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della Regione Piemonte e della Regione Liguria nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 - PROROGA STATO DI EMERGENZA

Ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 novembre 2021, è stata prevista la proroga di 6 mesi dello stato di emergenza, dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, nei seguenti territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici del 2 e 3 ottobre 2020:

- delle Province di Biella, Cuneo, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli e della città metropolitana di Torino nella Regione Piemonte;
- dei comuni di Balzola, Bozzole, Casale Monferrato, Frassineto PO, Valmacca e Villanova Monferrato in provincia di Alessandria nella Regione Piemonte;
- della Provincia di Imperia nella Regione Liguria;
- del comune di Albenga in provincia di Savona nella Regione Liguria;
- del comune di Casarza Ligure in provincia di Genova nella Regione Liguria;
- dei comuni di Maissana e Varese Ligure in provincia della Spezia nella Regione Liguria.

Pertanto, a seguito della proroga dello stato di emergenza, i clienti residenti nei suddetti territori e titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di richiedere alle Banche la sospensione delle rate dei mutui, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e, qualora disponibile, idonea documentazione comprovante il danno subito, l'inabilità o l'inagibilità dell'edificio (es. copia denuncia sinistro oppure verbale dei Vigili del Fuoco o dei periti incaricati dal Comune oppure ordinanza del Sindaco).

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione di sanzioni penali.

CheBanca!, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sugli immobili a garanzia del finanziamento al fine di accertarne l'effettivo stato.

Principali caratteristiche della sospensione

Modalità di applicazione

I titolari di finanziamenti, persone fisiche con residenza nei comuni colpiti possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti entro il **25 febbraio 2022** la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Il periodo di sospensione potrà essere accordato **fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile** e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di richiesta** ovvero non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Costi ed effetti della sospensione

Sospensione totale: nel caso di sospensione dell'intera rata, le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto, la sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista

contrattualmente. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l'importo della rata tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

Sospensione parziale: nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte da quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo. Le rate di quota capitale sospese saranno rimborsate secondo il piano di ammortamento pattuito senza l'applicazione di ulteriori oneri.

La sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente.